Deliberazione n. 30/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER

LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 2

composta dai magistrati:

Cristiana RONDONI	Presidente
Fabrizio GENTILE	Consigliere
Franco VIETTI	Consigliere
Davide FLORIDIA	Primo referendario relatore

nell'adunanza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2026;

visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n.161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n.14, modificato con deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con deliberazione del

Consiglio di presidenza 19 giugno 2008, n. 229;

visto il d.lgs. 5 ottobre 2010, n.179 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), concernente l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

richiamato il "*Protocollo sulle attività di collaborazione fra la Sezione regionale di controllo, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Consiglio permanente degli enti locali*", sottoscritto il 6 aprile 2012 e, in particolare, l'art. 4 (Attività consultiva);

vista la lettera 15 maggio 2017, prot. n. 167, con la quale il Presidente della Sezione ha fissato i criteri sulla formulazione delle richieste di parere e sul relativo procedimento, come ulteriormente ribaditi con lettera del Presidente della Sezione 11 maggio 2023, prot. n. 597, con la quale è stato, inoltre, comunicato agli Enti istituzionali interessati, l'avvio del "*Portale Centrale Pareri*" della Corte dei conti e i relativi correlati adempimenti;

vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Gressan in data 27 aprile 2026, ricevuta il 28 aprile 2026 e protocollata al n. 323;

vista l'ordinanza 11 maggio 2026, n. 8, con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato la predisposizione del suddetto parere al primo referendario Davide Floridia;

vista l'ordinanza 22 maggio 2026, n. 14, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza per deliberare in ordine al richiesto parere;

udito il relatore, primo referendario Davide Floridia;

Ritenuto in fatto

Con nota n. 5125 del 27 aprile 2026, protocollata da questa Sezione in data 28 aprile 2026, al numero 323, il Sindaco del Comune di Gressan ha richiesto alla Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, il rilascio di un parere "*relativo agli effetti concreti della sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 febbraio 2026, C-810/24 (sul diritto di prelazione nei PPP) in relazione ad una procedura oggi*

aggiudicata e contrattualizzata".

La richiesta di parere è in materia di "*Partenariato Pubblico Privata – Affidamento riqualificazione e gestione del fabbricato destinato a punto ristoro, in località GRAND GRIMOD – PILA, Effetti della sentenza della Corte di Giustizia UE C-810/24 del 5 febbraio 2026 sulla compatibilità del diritto di prelazione con il diritto euro unitario.*".

La soluzione prospettata dall'ente è del seguente tenore: "*(..) essendo già stato perfezionato il contratto, ancorché sia in fase di redazione della progettazione con ritardi, prevalga il legittimo affidamento del soggetto che ha esercitato il diritto di prelazione secondo il principio del c.d. "tempus regit actum", secondo cui la legittimità di un provvedimento deve essere valutata in base alle norme vigenti al momento della sua adozione (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2026, n. 1208; Cons. Stato, sez. II, 6 febbraio 2026, n. 967; Cons. Stato, sez. VII, 4 febbraio 2026, n. 931).*

Il Comune quale seconda alternativa ritiene possibile recedere dal contratto e ripubblicare la procedura nel rispetto della sentenza della Corte di Giustizia.".

Considerato in diritto

Condizioni di ammissibilità della richiesta

1.Il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179, di attuazione dello statuto speciale e istitutivo della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nell'art. 1 - nell'individuarne le competenze - specifica, al comma 5, ultimo periodo, che la Sezione "*può rendere motivati avvisi nelle materie di contabilità pubblica*".

Al fine di garantire che la funzione consultiva della Corte dei conti per la Valle d'Aosta sia svolta in maniera coerente con il regime statutario della Regione, l'espressione utilizzata dalla norma di attuazione è stata precisata nel "*Protocollo sulle attività di collaborazione fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta*" del 6 aprile 2012, precisamente

nell'art. 4 rubricato "*Attività consultiva*".

Tale disposizione prevede:

"1. Le richieste di parere in materia di contabilità pubblica formulate dagli enti locali sono trasmesse alla Sezione regionale, di norma, tramite il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta (CPEL). La Sezione regionale comunica alla Regione e al CPEL le richieste di parere ricevute dagli enti locali. La Regione e il CPEL hanno facoltà di proporre alla Sezione le loro osservazioni e valutazioni sulle richieste di parere formulate dagli enti locali, eventualmente integrando le richieste medesime.

2. Il CPEL e la Regione possono chiedere, in via autonoma, pareri su temi generali in materia di contabilità pubblica. La Sezione regionale comunica alla Regione le richieste pervenute dal CPEL. Su di esse, la Regione ha facoltà di proporre alla Sezione le proprie osservazioni.

3. I pareri emessi dalla Sezione regionale in materia di contabilità pubblica degli enti locali sono inviati all'ente richiedente, alla Regione e al CPEL."

L'espressione "*rendere motivati avvisi*", di cui al d.lgs. 179/2010, è stata pertanto ricondotta all'esercizio della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica su questioni di carattere generale, funzione che, per la generalità delle Sezioni regionali, è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge 131/2003, unitamente a "*ulteriori forme di collaborazione*", entro i limiti soggettivi e oggettivi delineati per il suo esercizio.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile in quanto proveniente dal Sindaco del Comune, organo di vertice dell'Amministrazione comunale legittimato ad avvalersi della funzione consultiva della Corte.

Sotto il profilo oggettivo, la nozione di "materie di contabilità pubblica" di cui al d.lgs. 179/2010, secondo la perimetrazione tracciata dalla giurisprudenza contabile (deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/2010; deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 27/2011; deliberazione della Sezione delle autonomie n. 3/2014), deve

essere intesa in senso dinamico, comprensivo non solo della verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, ma anche del perseguimento degli obiettivi fissati dalla legislazione statale e regionale di principio e di programma, nonché della sana gestione finanziaria degli enti.

Ai predetti limiti, la giurisprudenza contabile ha costantemente affiancato, qualificandoli come essenziali, i c.d. limiti esterni all'esercizio della funzione consultiva, i quali precludono il rilascio del parere ove questo riguardi l'adozione di specifici atti di gestione ovvero implichi valutazioni su atti o comportamenti amministrativi già oggetto di procedimenti innanzi alla Corte dei conti o ad altre giurisdizioni, nonché su questioni per le quali sia stato richiesto il parere di altre autorità (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, deliberazioni 9 maggio 2012, n. 2; 16 settembre 2013, n. 19; 11 novembre 2013, n. 20; 14 luglio 2017, n. 7).

In linea con queste pronunce le diposizioni in materia di richieste di motivato avviso della Sezione di controllo, formulate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, per consolidato indirizzo di questa Sezione (cfr. note Presidente di Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta 15 maggio 2017, ns. prot. n. 167; 31 luglio 2019, ns. prot. n. 822 e, da ultimo, 11 maggio 2023, ns. prot. n. 597), hanno costantemente previsto "*l'esigenza di un'attestazione, da parte del soggetto legittimato a richiedere il parere, dell'assenza:*

- *di provvedimenti già adottati dall'Amministrazione, non essendo consentita la verifica ex post della loro regolarità o legittimità, né l'ingerenza di questa magistratura speciale nell'attività di amministrazione attiva;*
- *di dirette o potenziali commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti;*
- *d'interferenze con procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi o penali;*
- *di richiesta di analogo parere ad altre Autorità od organismo pubblico*".

Con riferimento alla necessità che la funzione consultiva sia esercitata nel contesto complessivo delineato dal d.lgs. 179/2010 con riguardo alle attribuzioni della Sezione, occorre inoltre considerare quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, nella parte in cui esclude l'applicazione alla Sezione della previsione di cui all'art. 17, comma 31, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, concernente la funzione nomofilattica delle Sezioni riunite della Corte dei conti, tanto nell'esercizio delle funzioni di controllo quanto di quelle consultive.

Tale previsione assume rilievo ove si consideri che l'art. 1, comma 7, del d.lgs. 179/2010, nell'attribuire alla Sezione anche le ulteriori funzioni previste per le Sezioni regionali della Corte dei conti, ne subordina l'esercizio alla compatibilità con il medesimo decreto e all'assenza di espresse deroghe o modificazioni da esso introdotte.

La peculiarità dell'istituzione della Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, delle funzioni ad essa attribuite, nonché della relativa composizione e delle modalità operative, impone pertanto una specifica valutazione di compatibilità con il regime statutario della Regione.

La funzione consultiva assegnata dal d.lgs. 179/2010 alla Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta è, pertanto, circoscritta al perimetro illustrato che, per le ragioni che seguono, allo stato della normativa vigente, non pare, ad avviso di questa Sezione, riconducibile alla nuova funzione consultiva di cui all'art. 2 della l. 1/2026, in base alla quale è stato richiesto il parere in questione.

2. L'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*", dispone: *(Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica)*

"*1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle*

amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico, rende parere in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atto soggetto al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.".

Si tratta di una riforma volta a bilanciare il rigore della legalità finanziaria con le esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, mediante l'estensione del controllo preventivo e il rafforzamento della funzione consultiva, cui viene attribuita anche una finalità di protezione dell'azione amministrativa, attraverso l'esclusione della gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi.

Diversamente dalla funzione consultiva esercitata dalle Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l. 131/2003 — tradizionalmente circoscritta entro i limiti dell'astrattezza e della generalità, al fine di evitare che la Corte dei conti assuma funzioni di co-amministrazione o di consulenza stabile in favore degli enti — la nuova funzione

consultiva introdotta dall'art. 2 della l. 1/2026, riprendendo e sviluppando l'esperienza applicativa dell'art. 46, comma 2, della l. 238/2021, abilita la Corte dei conti a rendere pareri non soltanto su schemi normativi generali o su questioni di massima in materia di contabilità pubblica, ma anche su questioni interpretative inerenti a fattispecie concrete.

In particolare, la nuova disciplina prevede che, nei confronti degli enti territoriali, le Sezioni regionali di controllo possano rendere pareri in materia di contabilità pubblica anche su questioni giuridiche riferite a fattispecie connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente Procura contabile abbia già notificato un invito a dedurre.

A tali pareri la legge attribuisce efficacia esimente rispetto alla gravità della colpa in relazione agli atti adottati dalle amministrazioni richiedenti in conformità agli stessi e, al contempo, affida alle Sezioni riunite della Corte dei conti una funzione nomofilattica posta a presidio dell'uniformità interpretativa.

3. In considerazione di quanto precede, la funzione consultiva assegnata a questa Sezione dal d.lgs. 179/2010 non consente una diretta applicazione della nuova funzione consultiva di cui all'art. 2 della l. 1/2026 sotto molteplici profili.

Innanzitutto, i "*motivati avvisi*" sono, dalla legislazione di attuazione statutaria, circoscritti esclusivamente a pareri generali ed astratti. Ciò di fatto esclude l'ammissibilità della richiesta di pareri su questioni giuridiche riferite a fattispecie concrete. Nella richiesta di parere del Sindaco del Comune non viene mai menzionata la normativa di attuazione statutaria. La richiesta è, infatti, formulata esclusivamente ai sensi della normativa statale, ex l. 1/2026, con specifica prospettazione della soluzione da parte dall'ente.

In particolare, la domanda attiene alla questione se, nell'ambito di una procedura di finanza di progetto, dopo la stipula del contratto e laddove la fase progettuale abbia subito ritardi,

sia opportuno dare applicazione alla sentenza della Corte di giustizia del 5 febbraio 2026, C-810/24, Urban Vision, revocando l'assegnazione al soggetto promotore che abbia esercitato il diritto di prelazione e procedendo a ribandire la procedura di gara con espunzione del diritto di prelazione, in ragione del primato del diritto eurounitario, oppure se sia opportuno applicare la disciplina nazionale vigente *ratione temporis*, mantenendo il rapporto giuridico instaurato. L'Ente rappresenta come la questione abbia riflessi sull'affidamento ingenerato nel promotore, sulla conformità ai principi europei di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché sulla gestione dei rischi di contenzioso, delle eventuali passività potenziali e degli equilibri finanziari dell'ente.

La Sezione, tuttavia, non può esimersi dall'esercitare la propria funzione consultiva nei termini della norma di attuazione vigente e nel perimetro da questa individuato.

L'esercizio della funzione consultiva di questa Sezione nei termini dell'art. 2 della l. 1/2026 sarebbe configurabile soltanto nell'interpretazione che viene data, sull'ammissibilità della richiesta in considerazione della sua attinenza ad una fattispecie concreta, dalla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nella recentissima pronuncia n. 2/2026/PAR del 26 marzo 2026.

Come è noto, l'attuazione dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 è stata sinora sottoposta ai diversi presupposti di ammissibilità frutto di stratificazione pretoria: la richiesta di parere deve avere ad oggetto l'interpretazione generale della normativa in materia contabile e finanziaria; deve riguardare fattispecie di rilevanza generale, caratterizzate da astrattezza e non riferibili a casi concreti; non deve contenere riferimenti a scelte discrezionali di natura politica; non deve avere una connessione diretta ed immediata con provvedimenti di gestione già adottati o da adottare, né con giudizi contabili, amministrativi, civili o penali in corso.

Le stesse regole valgono anche per l'ammissibilità dei pareri richiesti alla Sezione regionale

della Valle d'Aosta.

L'art. 2 della l. 1/2026 interviene su tale profilo attribuendo alla Corte dei conti il potere di rendere pareri in materia di contabilità pubblica anche su questioni applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura abbia notificato un invito a dedurre.

Senonché tale norma ha visto, in questi primi mesi di applicazione, diversi orientamenti che, secondo la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (organo deputato a rendere i pareri ex art. 2 della l. 1/2026 su richiesta delle amministrazioni centrali), possono ricondursi a tre interpretazioni.

Secondo una prima tesi, la proposizione relativa alle *"questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC"* avrebbe valore meramente esplicativo. In questa prospettiva, la locuzione *"anche"* non introdurrebbe un diverso ambito di applicazione della funzione consultiva ma si limiterebbe a evidenziare l'ambito generale nel quale la funzione consultiva disciplinata dalla l. 1/26 può esplicarsi, pur all'interno della predetta cornice rappresentata dalla materia della contabilità pubblica. Muovendo da tale premessa, le clausole successive relative al valore complessivo dell'operazione non inferiore a un milione di euro, l'estraneità al controllo preventivo di legittimità e l'assenza di un invito a dedurre, potrebbero essere interpretate come condizioni generali di ammissibilità del parere, destinate a operare dunque trasversalmente rispetto a tutte le materie in cui la funzione consultiva prevista dall'art. 2, comma 1, della l. 1/2026 viene ad esplicarsi (cfr. Sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 42/2026; Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 12/2026).

Una seconda tesi interpretativa, di segno parzialmente diverso, considera invece solo l'inciso *"anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del*

PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro" come una specificazione della funzione consultiva generale in materia di contabilità pubblica, e considera le clausole successive, introdotte dal "*purché*" (concernenti l'estraneità al controllo preventivo di legittimità e l'assenza di un invito a dedurre) quali condizioni generali di ammissibilità di ogni parere, destinate, dunque, a operare trasversalmente rispetto a tutte le materie di contabilità pubblica, indipendentemente dal collegamento con il PNRR e il PNC.

Infine, una terza lettura di segno opposto, valorizza invece la locuzione "*anche*" come indice di una funzione additiva, volta a individuare, all'interno della materia della contabilità pubblica, un ambito specifico e qualificato, quello delle fattispecie connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, per il quale il legislatore prevede un regime giuridico differenziato (cfr. deliberazioni della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna nn. 14/2026/PAR, 15/2026/PAR e 16/2026/PAR). Secondo tale ricostruzione, la soglia di valore, l'estraneità al controllo preventivo e l'assenza di un invito a dedurre non costituiscono, dunque, condizioni generali di ammissibilità del parere in materia di contabilità pubblica, bensì condizioni speciali di ammissibilità riferite esclusivamente alle fattispecie connesse all'attuazione del PNRR e PNC, giustificate dalla particolare rilevanza della materia dal punto di vista amministrativo e finanziario che caratterizza tali interventi, nonché dalla necessità di evitare sovrapposizioni funzionali in tale specifico contesto.

Quest'ultima interpretazione consente una distinzione netta tra il *genus* dei pareri in materia di contabilità pubblica e la *species* delle fattispecie connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, per le quali il legislatore – seppure nell'ambito di una funzione consultiva generale nella materia della contabilità pubblica ("*anche*") – prevede una disciplina specifica.

Più precisamente, l'art. 2 della l. 1/2026, accanto alla competenza generale a rendere pareri in materia di contabilità pubblica su questioni generali ed astratte, prevede un'ulteriore

funzione consultiva (introdotta dalla congiunzione *"anche"*) in riferimento a questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, subordinandola ad una triplice condizione: il superamento della soglia di valore complessivo statuita (non inferiore a un milione di euro), l'estraneità delle questioni poste ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, nonché a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

Ne consegue che, secondo questa interpretazione, per quanto attiene ai pareri in materia di contabilità pubblica, la norma conferma la preesistente espressione utilizzata per determinare l'ambito di esercizio della funzione consultiva della Corte dei conti, così come introdotta nell'ordinamento dall'art. 7, comma 8, della l. 131/2003. Nell'interpretazione di tale disposizione, a cui questa Sezione ha sempre aderito, le Sezioni regionali di controllo hanno affermato che il limite della funzione consultiva esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza dell'ente che la svolge. Da questo discende la necessità imprescindibile che i quesiti posti presentino i caratteri della generalità e dell'astrattezza, in quanto volti ad ottenere chiarimenti interpretativi in ordine a disposizioni normative riguardanti l'attività finanziaria e patrimoniale degli enti richiedenti il parere, ed esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con le competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 17/2020).

Soltanto tale lettura dell'art. 2 della l. 1/2026, nella parte in cui configura la funzione consultiva della Corte dei conti nei termini di cui all'art. 7, comma 8, della l. 131/2003, potrebbe essere nei principi compatibile con la funzione consultiva attribuita dal d.lgs. 179/2010 alla Sezione di controllo per la Valle d'Aosta.

Resta fermo che, anche accedendo a tale impostazione ermeneutica, non viene superato

l'ulteriore limite imposto in materia di nomofilachia dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. 179/2010, in base al quale "*alla sezione regionale di controllo della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non si applica la norma di cui all'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*". Ciò in quanto il dettato di cui all'art. 2, comma 1, ultimo periodo della l. 1/2026 si pone in evidente contrasto con la citata previsione in base alla quale "*al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite*".

Anche dal legislatore del 2026 infatti, al medesimo fine di garantire un'uniformità delle pronunce nell'ambito della nuova funzione consultiva, considerato anche l'impatto esimente che introduce, viene individuata una funzione nomofilattica esclusiva delle Sezioni riunite, sia per la Sezione centrale che per le sezioni regionali di controllo. Peraltro, la nuova normativa, nell'art. 3, comma 2, lett. b), della l. 1/26, nell'elencare i principi e i criteri direttivi per la delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti, individua il rafforzamento degli effetti nomofilattici delle pronunce delle Sezioni riunite per le funzioni consultive e di controllo. L'art. 2 della l. 1/26, non è in linea con la norma di attuazione che, nell'ambito della gerarchia delle fonti, è superiore alla legge ordinaria e non può essere neanche considerato suscettibile di una applicazione soltanto parziale.

Ciò detto, il quesito in oggetto è inammissibile sotto il profilo oggettivo sia ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. 179/2010, sia ai sensi dell'art. 2, della l. 1/2026, nell'unica

interpretazione compatibile con la funzione consultiva attribuita dal d.lgs. 179/2010 alla Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta. Si tratta di un'inammissibilità oggettiva in quanto la richiesta di parere attiene ad una fattispecie concreta.

L'inammissibilità assorbe ogni altro aspetto della richiesta.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, per le ragioni di cui in motivazione, dichiara inammissibile la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Gressan.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Gressan, al Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste richiedente, al Presidente del Consiglio regionale della Valle Aosta/Vallée d'Aoste e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 25 maggio 2026.

Il relatore

(Davide Floridia)

DAVIDE FLORIDIA
CORTE DEI CONTI
26.05.2026 17:52:18
GMT+02:00

Il presidente

(Cristiana Rondoni)

CRISTIANA
RONDONI
CORTE DEI
CONTI
28.05.2026
00:53:48
GMT+02:00

Depositata in segreteria in data contestuale alla sottoscrizione del

Il funzionario

(Debora Marina Marra)

DEBORA
MARINA
MARRA
28.05.2026
10:34:37
GMT+02:00